



## Sentenza n. 63 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi  
*decisione del 21 febbraio 2023, deposito del 7 aprile 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ordinanza n. 69 del 2022*

#### **parole chiave:**

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA –  
GARANZIE GIURISDIZIONALI**

#### **disposizione impugnata:**

- art. 9, comma 5, del [decreto legislativo n. 373 del 2003](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, primo e secondo comma, lett. l) e m), e 136 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) **nella parte in cui, per quel che concerne il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, mantiene in capo a quest’ultimo il potere di discostarsi dal parere del CGARS.**

In particolar modo, il rimettente ha dedotto il contrasto della norma censurata con il principio di uguaglianza, declinato con riguardo ai rimedi giustiziali e giurisdizionali riconosciuti ai ricorrenti che si avvalgano del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Sicilia.

L’elemento di principale diversità tra i due tipi di ricorso in parola è rappresentato dalla natura non vincolante del parere del CGARS, stabilita, appunto, dalla disposizione censurata.

Per il rimedio nazionale, invece, l’art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971 – come modificato dall’art. 69, comma 2, lettera a), della legge n. 69 del 2009 – dispone che la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. A seguito della novella legislativa del 2009, dunque, il parere dei giudici di Palazzo Spada ha assunto i connotati di una vera e propria statuizione vincolante dal carattere sostanzialmente decisivo.

La Corte ritiene la questione **fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione**. Il Giudice delle leggi, in primo luogo, esclude che la norma censurata possa ritenersi implicitamente abrogata ad opera della legge n. 69 del 2009: e ciò perché le norme di attuazione statutaria, in quanto poste da fonti speciali e rinforzate, prevalgono sulle leggi ordinarie.

La Corte evidenzia, dunque, come **la diversità di disciplina tra i due istituti in esame è idonea a determinare una serie di significative conseguenze**. Ciò emerge chiaramente dal processo di evoluzione che ha interessato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica determinando l'ampliamento delle garanzie e degli strumenti di tutela a disposizione di chi si avvale di tale rimedio. Da ultimo, ad esempio, la Corte EDU (Mediani contro Italia, 8 settembre 2020) ha affermato, proprio sulla base dell'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che le garanzie convenzionali in tema di equo processo sono riferibili anche al rimedio *de quo*.

Ciò rilevato, la Corte osserva come il permanere della natura non vincolante del parere del CGARS induce a mettere in discussione il riconoscimento delle medesime garanzie in sede di ricorso al Presidente della Regione Siciliana.

Siffatta **contrazione del corredo di rimedi e garanzie riconosciuti al ricorrente in sede di ricorso al Presidente della Regione Siciliana**, rispetto a colui che si avvale dell'omologo rimedio nazionale, si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., e, senza idonea giustificazione, si riflette negativamente sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi di cui all'art. 24 Cost.

Non sussistono, infatti, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una tale diversità di disciplina che, come detto, si risolve in una disparità di trattamento e di garanzie poste a disposizione del ricorrente. Né tale disparità appare in alcun modo riconducibile ai profili di autonomia speciale di cui gode la Regione Sicilia.

*Domiziano Pierantoni*